



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Affari generali e Servizi demografici Servizio Demografici e Affari Generali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 142 del 05-07-2016

(n. 756/2016 del Registro Generale)

Oggetto: Atto di citazione innanzi al Tribunale Chieti - Sezione staccata di Ortona, promosso dal Sig. Bottega Achille Cristiano /Comune di Ortona. Resistenza in giudizio e nomina avvocato difensore dell'Ente.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 7 del 10-7-2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 03.06.2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016/2018;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 160 del 16.06.2016, esecutiva, è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2016/2018;

VISTE le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del d. lgs. N. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

RICHIAMATE, inoltre, le disposizioni del comma 14 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 118/2011, per il quale Regioni ed Enti Locali a decorrere dal 2016 adottano i nuovi schemi di bilancio c.d. armonizzato, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

PREMESSO che il Sig. Bottega Achille Cristiano, rappresentato e difeso dallo Studio Legale Avv. Nicola Napolione, ha adito il Tribunale Chieti – Sezione staccata di Ortona, per ivi sentire condannare l'Amministrazione comunale di Ortona al risarcimento dei danni patiti a causa dal mal funzionamento dello scarico delle acque reflue piovane;

RITENUTO necessario resistere nel giudizio di cui sopra, la cui udienza è stata fissata per il giorno 08/09/2016 procedendo alla nomina di un legale per la tutela degli interessi e delle ragioni dell'Ente, individuato nella persona dell'Avv. Roberto Danesi De Luca con Studio in Pescara – Viale Gabriele D'Annunzio, n.229, come da nota datata 07.06.2016, inviata dalla Capannagroup s.r.l. di Livorno.

CONSIDERATO che la gestione della causa di specie compete all'Assicurazione Capannagroup s.r.l. di Livorno, in forza di apposito contratto di assicurazione stipulato con la medesima per la responsabilità civile verso terzi per danni;

CONSIDERATO che l'adozione del presente atto, pertanto, non comporta alcun onere finanziario per il bilancio comunale dal momento che le spese, le competenze e gli onorari del giudizio, in base alla citata polizza, sono a carico del suddetto Istituto di Assicurazione;

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte;
2. Resistere nel giudizio promosso dal Sig. Bottega Achille Cristiano/Comune di Ortona, per i motivi esposti in narrativa, nominando, su proposta dell'Assicurazione Capannagroup s.r.l., l'Avv. Roberto Danesi De Luca con Studio in Pescara – Viale Gabriele D'Annunzio, n.229, che provvederà direttamente alla gestione della predetta controversia.
3. Concedere al nominato legale ogni potere e la più ampia facoltà di agire, per dire e dedurre a difesa di questo Ente in ogni stato, fase e grado del processo, compresa quella, se necessaria, di nominare sostituti, cioè di poter agire congiuntamente e disgiuntamente.
4. Dare atto che le spese relative al giudizio di che trattasi faranno carico interamente alla Società Capannagroup di Livorno.

IL COMPILATORE
(EC)

IL DIRIGENTE
Dott. de MARINIS GIOVANNI
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993